



Il Fondo Est e l'obbligatorietà del versamento contributivo per l'assistenza sanitaria *di Michele Regina*

Il Fondo Est è fondo integrativo di assistenza sanitaria integrativa di derivazione contrattuale per il settore del Commercio.

Lo stesso Fondo è previsto anche per il settore Turismo e Pubblici esercizi.

Il Fondo fornisce assistenza integrativa per gli impiegati del settore a tempo indeterminato e per gli apprendisti, e salvo situazioni specifiche anche per quelli con rapporti a termine, ad esclusione di Quadri e Dirigenti del terziario, che - come noto hanno - loro fondi specifici.

La *querelle* che si è sviluppata negli anni - che ha trovato interpreti favorevoli e contrari - si è incentrata sull'obbligatorietà o meno del versamento della relativa contribuzione da parte di quelle aziende che applicano, per il caso che riguarda la presente trattazione, il CCNL del Terziario.

Da più parti si è sostenuto che il contributo fosse dovuto per la semplice applicazione del CCNL, a prescindere dall'adesione o meno all'Associazione datoriale di categoria.

Per converso c'è stato chi invece ha sostenuto il contrario in quanto se vi è l'adesione all'associazione datoriale firmataria, la contribuzione è dovuta, mentre non lo sarebbe per coloro i quali associati non sono, ma applicano il CCNL per la sola parte normativa ed economica.

Tale ultima argomentazione nasce dalla distinzione in dottrina e prassi dell'applicazione di un CCNL per la parte normativa ed economica e per la parte obbligatoria.

Un'azienda aderente all'associazione di categoria firmataria del CCNL con la semplice adesione conferisce mandato alla stessa nella stipula degli accordi collettivi e *pertanto deve applicare il CCNL per la parte normativa e obbligatoria*. In caso contrario viola l'applicazione del CCNL, con tutte le conseguenze negative del caso.

L'azienda non aderente, ma che applichi un determinato CCNL di fatto o per scelta, si trova obbligata all'applicazione *della parte normativa ed economica* e non già per quella obbligatoria.

Tale distinzione è stata nel tempo condivisa e applicata dallo stesso

Ministero del Lavoro, si veda da ultimo la Circolare n° 34 del 2008, oltre quella n° 4 del 2004 e la risposta a interpello prot. 7573 del dicembre 2006, a proposito delle condizioni per la fruizione di benefici economico normativi e per il rilascio del DURC.

Infatti, il Dicastero di seguito ha dichiarato:

Estratto Circolare 34 del 2008 MinLavoro

Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 richiede anzitutto il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, Prot. n. 25/1/0007573), la previsione normativa si intende rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria.

Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, in quanto implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico che potranno essere verificate in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruitive a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

La Circolare n°4 del 2004 dello stesso Dicastero così recitava:

Depone poi in questo senso anche la lettera dell'articolo 10 nuovo testo, che subordina, con riferimento alle imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti nazionali, regionali e territoriali o aziendali, là dove sottoscritti, il generico riconoscimento di benefici normativi e contributivi, all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati.

Il problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi.

*La locuzione "integrale rispetto degli accordi e contratti" (contenuta nel nuovo testo dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressione "integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro") **subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.** Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo - tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali - la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, e di libertà sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza. Anche anteriormente alla novella di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, erano insorti alcuni contrasti interpretativi sulla riferibilità del pre-*

retto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, alla sola parte normativa del contratto collettivo, ovvero anche alla c.d. parte obbligatoria, quantomeno in relazione a quelle clausole dei contratti collettivi che impongono l'iscrizione e la relativa contribuzione agli enti bilaterali. **La questione in quell'occasione era stata risolta dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale aveva ritenuto che le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né tra gli istituti di parte economica né tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.**

Tale interpretazione deve ancora oggi ritenersi vincolante, in quanto, tra le molteplici letture della lettera della legge, deve senza dubbio ritenersi vincolante quella coerente con i principi e le disposizioni costituzionali in materia di libertà sindacale.

Il problema del contratto collettivo applicabile

Anche l'espressione accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, "stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" deve essere letta alla luce dei principi di libertà e pluralismo sindacale contemplati nella Carta Costituzionale. L'accesso ai benefici potrà perciò essere condizionato unicamente alla applicazione di uno dei contratti collettivi che, in un determinato settore produttivo o ambito territoriale, è stato stipulato da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E' stata necessaria quest'ampia premessa per inquadrare al meglio - a parere di chi scrive - la portata della Circolare n°1 del Fondo EST del 22.2.2010, che ha un impatto ben più ampio della sola contribuzione al Fondo com'è di tutta evidenza.

Con la stessa il Fondo rende noto che le parti, nella definizione e stesura finale del CCNL del Terziario del luglio del 2008 hanno scritto *in modo più chiaro* l'articolo 95 dello stesso, che reca anche una dichiarazione a verbale dei contraenti. In pratica detto articolo riscritto dalle parti, secondo il Fondo, risponde pienamente al parere del Ministero del Lavoro per l'interpello citato del dicembre 2006 in quanto la contribuzione al fondo rientra per le parti contraenti negli elementi economici e normativi del CCNL. Infatti, le parti ne hanno tenuto conto nella determinazione del trattamento economico e retributivo complessivo spettante ai lavoratori del settore. I datori devono in base al nuovo articolato corrispondere tale contribuzione con l'iscrizione al fondo a favore dei dipendenti, con divieto di formule sostitutive. La contribuzione è un diritto dei lavoratori e gli stessi possono ricorrere per le omissioni dei datori di lavoro.

La nuova formulazione, che vedrà la luce con la nuova stampa del CCNL del terziario, oltre a chiarire nei termini sopra citati porrà evidentemente - a parere di chi scrive - la necessità di qualche ulteriore chiarimento ministeriale per quanto concerne i periodi anteriori la nuova formulazione del citato art. 95 ed il rispetto dei parametri a suo tempo richiesti dallo stesso Ministero. Questo in quanto, oltre all'importanza della copertura assistenziale per le prestazioni sanitarie integrative a favore dei dipendenti, è

necessario che ci sia anche *un quadro di certezza ed irretroattività* per le non poche aziende del sistema che nel tempo ed a tutt'oggi hanno applicato il CCNL per la sola parte normativa ed economica nella convinzione giuridica di essere nel giusto ed in ciò confortati dalla prassi ministeriale.